

PI5081B - AUTONOLEGGIO TAXI PROVINCIA DI VARESE

Provvedimento n. 15576

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ELLA SUA ADUNANZA del 31 maggio 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 15 novembre 2005, integrata in data 6 dicembre 2005, con l'identificazione dell'operatore pubblicitario, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio diffuso alle pagine 581 e 653 dell'elenco telefonico Pagine Bianche – SEAT anno 2005/06 della Provincia di Varese, relativo alla promozione del servizio di Autonoleggio Taxi Calvello Pietro & C S.n.c., con sede a Gallarate (VA).

Nella richiesta di intervento, il segnalante evidenzia in particolare che nel messaggio verrebbe impropriamente utilizzata la denominazione "TAXI" mentre l'operatore pubblicitario – Calvello Pietro & C – risulterebbe titolare di un'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento reca il termine "TAXI".

Gli inserti diffusi alle pagine 581 e 653 dell'elenco telefonico Pagine Bianche – SEAT anno 2005/06 della Provincia di Varese, pubblicati alla voce "TAXI", recano oltre la denominazione "TAXI Servizio Autonoleggio", la precisazione "servizi di rappresentanza – cerimonie –viaggi" seguita dalle indicazioni relative agli indirizzi della sede e ai numeri telefonici.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 12 dicembre 2005 è stato comunicato al segnalante e alla società Autonoleggio Gallaratese Calvello Pietro & C S.n.c., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l'eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del citato Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo alle caratteristiche del servizio offerto ed alla qualifica dell'operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Autonoleggio Gallaratese Calvello Pietro & C S.n.c., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche del servizio prestato e, in particolare, le autorizzazioni e/o licenze amministrative in possesso ai fini dell'esercizio della propria attività nella provincia di Varese.

In data 19 dicembre 2005 è pervenuta una memoria del segnalante il quale, oltre a ribadire quanto già espresso nella richiesta di intervento del 15 novembre 2005, in sintesi ha dichiarato che:

la legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) distingue chiaramente tra servizio taxi e servizio di autonoleggio. La indebita confusione tra le due figure, che si verifica nella segnalazione in esame, comporta un pregiudizio sia per gli utenti che per i tassisti,

"Autonoleggio Taxi Calvello Pietro & C. s.n.c. ", con sede in Gallarate (VA) è un soggetto non titolare di licenza taxi, che utilizza impropriamente tale denominazione. Si tratta, in realtà, di servizio di noleggio;

l'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 stabilisce che non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

di conseguenza, la dicitura "Autonoleggio Taxi", di cui al messaggio pubblicitario oggetto del procedimento, è per definizione ingannevole, visto che in virtù della legge lo stesso soggetto non può esercitare i due servizi.

In data 25 gennaio 2006, la società Autonoleggio Gallaratese Calvello Pietro & C S.n.c., ha inviato una memoria difensiva con la quale ha comunicato di aver stipulato con la società Seat Pagine Gialle un nuovo contratto ove non

comparire più la dicitura "TAXI". Con la stessa memoria l'operatore pubblicitario ha allegato il suddetto contratto e i nuovi testi commissionati alla società Seat Pagine Gialle con la scritta: "Autonoleggio Gallaratese". In data 21 marzo 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso a mezzo stampa, in data 12 aprile 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 10 maggio 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

in difetto di deduzioni e di documentazione dell'operatore, si ritiene che lo stesso non sia abilitato a svolgere il servizio taxi ma solo quello di noleggio con conducente, motivo per il quale si può desumere che lo stesso abbia richiesto a Seat Pagine Gialle di modificare il contratto eliminando la dicitura "taxi";

il messaggio segnalato, in quanto pubblicizza l'offerta del servizio taxi sebbene l'operatore non sia autorizzato a svolgere tale attività, ma solo quello di noleggio con conducente, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione anche della scelta tipografica che mette in evidenza la parola "TAXI SERVIZIO AUTONOLEGGIO" in carattere grande, bianco su nero, dominante rispetto allo spazio pubblicitario dedicato, laddove è necessario detenere un apposito titolo autorizzatorio per l'esercizio della specifica attività di servizio taxi, nonché tale da ingenerare nei destinatari la falsa convinzione che la Autonoleggio Gallaratese di Calvello Pietro & C S.n.c., sia autorizzata a svolgere il servizio taxi nella Provincia di Varese;

pertanto il messaggio sopra descritto diffuso sull'elenco telefonico Pagine Bianche – SEAT anno 2005/06 della Provincia di Varese, alle pagine 581 e 653, relativo al servizio di Autonoleggio Taxi Calvello Pietro & C S.n.c., con sede a Gallarate risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche del servizio offerto, lasciando intendere, contrariamente al vero, che l'operatore offra un servizio taxi, e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto del suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti cioè le regolari autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività pubblicizzata.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Preliminarmente si osserva che gli "autoservizi pubblici non di linea", ai sensi della normativa vigente – legge 15 gennaio 1992, n. 21 – sono i servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici.

L'articolo 1 della legge sopra citata dispone che costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il "servizio di taxi" con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il "servizio di noleggio con conducente" e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il "servizio di taxi", secondo quanto disposto dagli artt. 2, 12 e 13 della suddetta legge, è svolto in seguito a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative con tassametro omologato, laddove il corrispettivo per "il servizio di noleggio con conducente", al contrario, è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.

L'articolo 11 della citata legge prevede, inoltre, che i veicoli adibiti a "servizio taxi" possono circolare e sostare liberamente, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento in suolo pubblico. Alla luce delle disposizioni vigenti, si osserva che i due servizi, pur costituendo entrambi autoservizi pubblici non di linea, presentano caratteristiche sostanzialmente difformi, e che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della legge citata, non è ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, delle licenze per l'esercizio di entrambi.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che il messaggio in esame, diffuso peraltro nella Pagine Gialle alla voce "taxi", stante l'esplicito utilizzo del termine "taxi", lascia intendere che l'operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi nei termini di quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore sopra richiamate, nel rispetto in particolare delle regole preposte alla disciplina della relativa attività nonché di quelle che disciplinano i criteri di tariffazione.

Dalla visura effettuata presso la camera di Commercio locale si evince chiaramente che l'operatore pubblicitario risulta titolare soltanto di un'autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio con conducente.

Il messaggio in esame pertanto presenta, sotto tale profilo, evidenti profili di ingannevolezza.

Del resto, come evidenziato nella memoria difensiva del 24 gennaio 2006, lo stesso operatore ha richiesto alla società Seat Pagine Gialle di modificare il contratto eliminando la dicitura "taxi".

In merito infine, al potenziale pregiudizio economico basti rilevare che i consumatori possono essere indotti a rivolgersi all'operatore pubblicitario, e non ad altri soggetti titolari di idonei titoli abilitativi a svolgere il servizio taxi, sulla base

delle false credenze ingenerate dal messaggio relativamente alla natura del servizio effettivamente prestato, alle tariffe praticate ed alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche

Considerati tali elementi, si applica la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 1.000 € (mille euro);

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto e alla qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico degli stessi;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Autonoleggio Gallaratese di Calvello Pietro & C S.n.c., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20, 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Autonoleggio Gallaratese di Calvello Pietro & C S.n.c., una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 € (mille euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà